

**Art. 1 Definizioni - Conclusione del Contratto - Requisiti di solvibilità e altri requisiti - Multisito - Tempi di attivazione della Fornitura - Durata del Contratto**

**Art. 1.1 Definizioni**

**AEEGSI:** Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, Autorità indipendente istituita con L. n. 48 del 14 novembre 1999

**Accettazione:** documento con il quale il Cliente accetta la Proposta del Fornitore a concludere un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale e riportante tutti i dati identificativi del Cliente e dei Punti di Fornitura;

- CGF:** Condizioni Generali di Fornitura che disciplinano il presente rapporto di Fornitura;
- Cliente:** Cliente finale della "Fornitura";
- Cliente Domestico:** per le forniture di Energia Elettrica si intende il Cliente, alimentato in bassa tensione, che utilizza l'energia per usi domestici, così come definito all'art. 2.3, lett. a) del TIVG. Per le forniture di gas naturale si intende il Cliente che utilizza il gas naturale per usi domestici, come definito all'art. 2.3, lett. a) e b) del TIVG.
- Cliente Business:** per le forniture di Energia Elettrica si intende il Cliente, alimentato in bassa tensione, che utilizza l'energia per usi diversi da quelli domestici, così come definito nell'art. 2.3, lett. c) del TIVG. Per le forniture di gas naturale si intende il Cliente che utilizza il gas per usi diversi da quelli abitativi (ad esempio per usi industriali, artigianali), come definito all'art. 2.3, lett. d) del TIVG.
- Cliente Consumatore:** si intende la persona fisica o il Condominio che utilizza l'energia elettrica e/o il gas naturale per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- Contratto:** Contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale disciplinato dalle CGF e dalle "CTE - Energia Elettrica" e/o "CTE - Gas Naturale";
- CTE - Energia Elettrica:** Condizioni Tecnico-Economiche, allegato contrattuale che contiene i dati identificativi del Cliente e dell'Energia Elettrica;
- CTE - Gas Naturale:** Condizioni Tecnico-Economiche, allegato contrattuale che contiene i dettagli tecnico-economici della fornitura di Gas Naturale;
- Distributore:** distributore di energia elettrica territorialmente competente e/o società che gestisce l'impianto di distribuzione del gas e il servizio di trasporto del gas sulla rete di gasdotti locali dal punto di alimentazione al punto di riconsegna del Cliente;
- Fasce orarie:** le fasce orarie così come definite dall'AEEGSI (Del. AEEGSI 181/06 e s.m.i.);
- Fasce Ore di Picco:** sono le ore comprese tra le 08:00 e le 20:00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì;
- Fasce Ore Fuori Picco:** sono, nei giorni dal lunedì al venerdì, le ore comprese tra le 00:00 e le 08:00 e fra le 20:00 e le 24:00 e, nei giorni di sabato, domenica e festivi, tutte le ore;
- Fornitore:** Wikiwi Srl in quanto soggetto erogatore della "Fornitura";
- Fornitura:** fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, erogata dal Fornitore in favore del Cliente;
- Fornitura congiunta:** Fornitura di energia elettrica e gas naturale tra il Fornitore e il Cliente;
- Gruppo di misura:** la parte dell'impianto di alimentazione che serve per l'intercettazione, la misura del gas e il collegamento all'impianto interno del Cliente;
- Contatore:** è il contatore elettronico non ancora riprogrammato e quindi non in grado di misurare l'energia consumata distinguendo tra le diverse fasce orarie o ore della giornata (anche definito Contatore elettronico gestito monorario (EM) Elettricità) o il contatore elettronico in grado di misurare l'energia consumata ora per ora (anche definito Contatore elettronico gestito orario (EO) Elettricità) o il contatore elettronico in grado di misurare l'energia consumata nelle diverse fasce orarie (anche definito Contatore elettronico gestito per fasce (EF) Elettricità). Nelle presenti CGF, per Misuratore/Contatore Orario si intende il contatore elettronico gestito orario (EO) o il contatore elettronico gestito per fasce (EF);
- Proposta:** offerta con cui il Fornitore propone al Cliente di concludere un contratto di Fornitura di energia elettrica e/o gas naturale;
- Punto di Fornitura:** per l'energia elettrica si intende il POD (punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata dal Fornitore al Cliente), per il gas naturale si intende il PDR (punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal Fornitore al Cliente);
- Switching:** in relazione all'energia elettrica, è la variazione dell'utente del disaccoppiamento relativo a uno o più POD associati al Cliente; in relazione al gas naturale, è la variazione dell'utente della distribuzione relativo a uno o più PDR associati al Cliente.
- Volturna:** passaggio di un contratto di fornitura da un cliente ad altro senza interruzione dell'erogazione di energia elettrica e/o di gas;
- Subentro:** attivazione della fornitura da parte di un nuovo cliente di un punto di fornitura disattivo con contestuale variazione dei dati identificativi;
- TIMOE:** Testo Integrato Morosità Elettrica, di cui all'Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 258/2015/R/Com e s.m.i.;
- TIMOG:** Testo Integrato Morosità Gas, di cui all'Allegato alla deliberazione AEEGSI n. ARG/gas 99/11 e s.m.i.;
- TIV:** Testo Integrato delle disposizioni dell'AEEGSI per l'erogazione dei servizi di Vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del D.L. n. 107/07 art. 73, di cui all'Allegato A del D.L. n. 301/2012/R/El e s.m.i.;
- TIVG:** Testo Integrato per l'erogazione dei servizi di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane, di cui all'Allegato A della deliberazione AEEGSI n. ARG/gas 64/09;
- TIF:** Testo Integrato in materia di Fatturazione, di cui all'Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 463/2016/R/Com, integrato con deliberazione n. 738/2016/R/Com e s.m.i.;
- TICO:** Testo Integrato Conciliazione, di cui all'Allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 258/16/R/Com e s.m.i.
- TIQE:** Testo Integrato della Regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, di cui alla deliberazione AEEGSI n. 646/2015/R/El e s.m.i.;
- RQDG:** Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas di cui alla Deliberazione AEEGSI n. 574/2013/R/gas;
- RTDG:** Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe e dei servizi di distribuzione e misura del gas di cui alla Deliberazione AEEGSI n. 367/2014/R/gas.

- Art. 1.2 Conclusione del Contratto**
- Il contratto conclusosi a distanza, il Contratto si conclude nel momento in cui il Cliente sottoscrive l'Accettazione.
- In caso di contratto a distanza (via telefono o via internet), il Contratto si conclude nel momento in cui il Cliente accetta l'offerta del Fornitore, nel rispetto dei requisiti di forma previsti dalla normativa vigente.
- L'efficacia del Contratto è condizionata alla presenza in capo al Cliente dei cosiddetti "Requisiti di solvibilità" e degli altri requisiti di cui al successivo articolo 1.3. In caso di insussistenza in capo al Cliente dei "Requisiti di solvibilità" e degli altri requisiti indicati nel successivo articolo 1.3, il Fornitore comunicherà entro il termine di 90 giorni dalla conclusione del Contratto, che il Contratto non avrà efficacia e sarà risolto di diritto. Superato il predetto termine in assenza di comunicazione, il Cliente, a prescindere dal fatto che il Cliente abbia o meno fornito al Fornitore i dati tecnici e i dati relativi alla residenza dichiarati dal Cliente siano difformi da quelli in possesso del Distributore competente, il Fornitore attiverà la fornitura utilizzando i dati forniti dal Distributore. In relazione al dato di residenza, il Cliente potrà richiedere la variazione inoltrandolo al Fornitore con apposita richiesta.

- Art. 1.3 Requisiti di solvibilità e altri requisiti**
- Le condizioni di seguito indicate costituiscono requisiti di efficacia del Contratto ai sensi di quanto previsto al precedente art. 1.2:
- il consumo del Cliente non sia superiore ad un importo pari mediamente a 10.000 euro/mensili;
- non consista nel caso di Cliente morosità relative a precedenti rapporti di Fornitura di energia elettrica e/o gas naturale;
- il Cliente finale non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo ai sensi della delibera AEEGSI n. 219/2010 s.m.i. (CMOR);
- il Cliente di cui al presente articolo non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta di switching, subentro o volturna;
- il Cliente non risulti "cattivo pagatore" e/o non sia registrato negli elenchi "sull'affidabilità e puntualità dei pagamenti" istituiti dall'AEEGSI;
- qualora la società preposta ad assicurare i crediti del Fornitore derivanti dal Contratto non si renda disponibile a prestarne copertura e, contestualmente, il Cliente non presti garanzia fiduciaria per un importo pari al valore stimato di tre mesi di Fornitura, entro il termine di cui all'Allegato A della richiesta avanzata dal Fornitore da inviarsi nel medesimo termine di cui al precedente art. 1.2;
- WEKIWI si riserva la facoltà di subordinare l'efficacia del contratto al rilascio, da parte del Cliente, di idoneo mandato alla procedura di addebito automatico SEPA Direct Debit. 828.

- la Fornitura di gas naturale può avere inizio qualora il Fornitore non abbia già attivato altre forniture di gas naturale per almeno 100.000 mc presso il medesimo City Gate o cabina REMI (punto fisico di congiunzione tra la rete di trasporto nazionale e la rete di distribuzione locale del gas naturale) e non sia bloccato il punto di riconsegna del Cliente. In tal caso, il Fornitore ne darà comunicazione al Cliente.
- Qualora il Cliente abbia richiesto l'attivazione di una Fornitura Congiunta e non fosse possibile l'attivazione dell'una o dell'altra Fornitura, il presente Contratto rimarrà valido limitatamente alla Fornitura attivabile.
- Il Fornitore si riserva la facoltà di esercitare lo switching con riserva ai sensi dell'art. 6.3 del TIMOE e dell'art. 8.2 del TIMG.

Qualora il Fornitore eserciti la facoltà di cui al precedente capoverso e venga accertata la mancanza anche di uno solo tra i requisiti indicati nel primo capoverso del presente articolo, non verrà data esecuzione al Contratto e gli effetti del recesso dal contratto di Fornitura con il precedente fornitore verranno meno.

Restano inalterati il presente articolo e l'efficacia della prestazione condizionata: a) per l'Energia Elettrica, all'attivazione e al mantenimento del servizio di trasporto e disaccoppiamento ed esecuzione del relativo contratto stipulato con il Distributore competente di cui al successivo art. 4; b) per il Gas Naturale, all'attivazione e al mantenimento del servizio di distribuzione, nonché all'esistenza di un adeguato allacciamento alla rete di distribuzione locale in garanzia di qualità richiesta. Il presente articolo è applicabile, in ogni caso, al Cliente che si iscriva o sottoscriva, conformemente ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

**Art. 1.4 Multisito**

Nell'ipotesi in cui, in un unico contesto ovvero in fasi successive, il medesimo Cliente stipuli uno o più contratti di Fornitura per più punti di prelievo, il Cliente si intenderà a ogni effetto unitario.

**Art. 1.5 Tempi di attivazione della Fornitura**

L'inizio della Fornitura avverrà alla prima data utile e comunque entro il tempo massimo di 120 giorni dalla data di conclusione del contratto, il tutto compatibilmente con i tempi tecnici necessari.

Ove i tempi di attivazione dovessero essere maggiori da quelli sopra indicati, il Fornitore ne darà tempestiva comunicazione al Cliente, per il mezzo ritenuto più idoneo in base ai recapiti disponibili.

**Art. 1.6 Durata del Contratto**

Il Contratto è a tempo indeterminato, salvo la possibilità di recesso per entrambe le Parti secondo quanto previsto dall'art. 8 delle presenti CGF.

**Art. 2 Oggetto del Contratto**

Oggetto del Contratto è la Fornitura di energia elettrica e/o gas naturale da parte del Fornitore con le modalità indicate e alle condizioni pattuite, presso i Punti di Fornitura indicati dal Cliente, nonché la prestazione dei servizi accessori e/o connessi alla Fornitura.

La documentazione contrattuale è composta dalla Accettazione, dalle "CTE - Energia Elettrica", dalle "CTE - Gas Naturale" e dalle CGF. L'Accettazione, le "CTE - Energia Elettrica" e "CTE - Gas Naturale" prevalgono sulle CGF, qualora le relative condizioni siano in contrasto con quelle previste dalle CGF stesse.

**Art. 3 Utilizzazione dell'energia e/o del gas naturale e previsioni di fabbisogno. Obblighi informativi a carico del Cliente**

Il Cliente si impegna a utilizzare l'Energia Elettrica e/o il Gas Naturale forniti dal Fornitore per alimentare i siti previsti nella Accettazione, con divieto di utilizzo per usi differenti da quelli dichiarati e divieto di cessione a terzi. Non sono consentite la vendita, la locazione, l'installazione di impianti a terzi, né il verificarsi di danni causati da un prelievo in eccesso. Il Fornitore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso dell'Energia Elettrica e/o del Gas Naturale in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di sicurezza.

Il Cliente si impegna a trasmettere entro 30 giorni dalla conclusione del Contratto il Modulo per la Dichiarazione dei dati Catastali debitamente compilato, relativo ai dati catastali dell'immobile presso il quale è prevista la Fornitura. Il Cliente si impegna a compilare e consegnare il Modulo "Piano Casa" (D.L. n. 47/2014, convertito con L. 80/2014). Entrambi i predetti moduli sono altresì reperibili sul sito [www.wikiwi.it](http://www.wikiwi.it).

Il Cliente, agli effetti delle disposizioni fiscali vigenti, dichiara che il regime fiscale IVA da applicarsi da parte del Fornitore è quello risultante dalla quantificazione riportata nella Accettazione.

Il Cliente si impegna inoltre a fornire, su richiesta del Fornitore, ogni informazione e documentazione necessaria ai fini della corretta applicazione delle imposte sui consumi di energia elettrica e/o di gas naturale e delle addizionali di cui all'art. 134 e s.m.i.

Il Cliente si impegna altresì a comunicare al Fornitore, con la massima tempestività e accuratezza possibile, eventuali variazioni sensibili dei consumi rispetto al suo normale profilo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: CIG, sospensioni temporanee ecc.), al fine di consentire al Fornitore stesso di programmare in maniera coerente e adeguata gli approvvigionamenti di Energia Elettrica e/o Gas Naturale. Wikiwi mette gratuitamente a disposizione del Cliente la possibilità di adoperare per finalità di comunicazione di tipo professionale le proprie certificazioni di energia "sostenibile". Ad esempio, a seconda dei casi: la certificazione per i consumi di energia elettrica "sostenibile" di Green Energy Ltd. (Benefit Corporation). Non è previsto un sovrapprezzo. A fronte della facoltà concessa il Cliente riconosce a wikiwi una "last call" ovvero l'impegno di comunicare entro 5 gg a wikiwi eventuali offerte di fornitura ricevute da terzi. Non sono consentite né la vendita, né la locazione di servizi di fornitura, né l'uso di tali servizi per il ripensamento. Qualora il Cliente non consenta a wikiwi di esercitare l'opzione "last call" wikiwi si riserva la facoltà di applicare al Cliente una penale analoga a quella disciplinata nell'art. 10. In caso di mancato preavviso in merito al consumo di energia elettrica, il Fornitore si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente la fornitura e di applicare le tariffe professionali delle certificazioni wikiwi scrivendo a [Clienti@wikiwi.it](mailto:Clienti@wikiwi.it). In tal caso non troverà applicazione quanto previsto nel presente capoverso.

**Art. 4 Mandati Energia Elettrica - Richieste di attività di competenza del Distributore - Corrispettivi per Energia Elettrica e/o Gas Naturale - Modifiche**

**4.1 Mandati Energia Elettrica**

In relazione ai punti di fornitura oggetto del Contratto, il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza al Fornitore, ai sensi dell'art. 1705 c.c., per la conclusione dei contratti per il Trasporto e per il Disaccoppiamento e per svolgere tutto quanto necessario per l'espletamento di tale mandato nei rapporti con Terna S.p.A. e con il Distributore competente.

Inoltre, il Cliente conferisce mandato con rappresentanza al Fornitore, ai sensi dell'art. 1704 c.c., per la conclusione del contratto di Connessione con il Distributore competente.

Il Cliente autorizza il Fornitore, nell'adempimento dei mandati di cui sopra, ad approvare eventuali clausole onerosi ai sensi degli artt. 134 e s.m.i.

I mandati conferiti cesseranno alla data di risoluzione o cessazione ovvero perdita di effetto per qualsivoglia causa del Contratto e devono ritenersi da parte del Cliente irrevocabili fino a detta data.

**Art. 5 Richieste di attività di competenza del Distributore**

Su richiesta del Cliente, in relazione al Punto di Fornitura oggetto del presente Contratto, il Fornitore richiede al Distributore competente le prestazioni indicate nel IQE, per quanto riguarda la fornitura di energia elettrica, e nella sezione III del RQDG, per quanto riguarda la fornitura di gas naturale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, vi rientrano i seguenti: attivazione e manutenzione dell'utenza, servizio di cambio disponibile, verifica del gruppo di misura, verifica della tensione nel punto di consegna, spostamento del gruppo di misura, subentri e volture. Il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente, un importo pari a quello dei costi di gestione della fornitura rinunciando all'utilizzo della normativa di volta in volta vigente, nonché gli oneri di gestione per un importo pari a quanto indicato nell'art. 11 del TIV, salvo quanto diversamente convenuto tra le parti.

**Art. 6 Corrispettivi per Energia Elettrica e/o Gas Naturale**

Al fine dell'applicazione dei corrispettivi relativi all'energia elettrica alle modalità definite nel Contratto, il Cliente dichiara di aver esaminato, ed essere consapevole, di accettare le stesse e di considerare parte essenziale e integrante del Contratto.

**Energia Elettrica:** Al Cliente verranno addebitati i corrispettivi per l'energia fornita di cui alle CTE - Energia Elettrica e/o Gas Naturale e alle relative perdite di rete calcolate nelle modalità definite dalle normative AEEGSI vigenti.

Tali corrispettivi verranno applicati differenziati in funzione delle Fasce orarie di consumo come definite all'art. 1.3, e in base al quantitativo di energia consumata e ai volumi di energia prelevati.

- Per i siti dotati di misuratore orario, l'attribuzione dell'energia prelevata nelle Ore di Picco e Ore Fuori Picco o nelle ore corrispondenti alle fasce orarie, è quella risultante dai prelievi orari qualora resi disponibili dal Distributore competente. Per i siti non dotati di misuratore orario, l'energia elettrica verrà attribuita con le modalità modalità del Distributore competente.
  - Nel caso di misuratore monorario qualora il Cliente abbia sottoscritto un'offerta a fasce wikiwi ripartirà i consumi complessivi, salvo che non sia diversamente previsto nelle CTE, secondo la seguente divisione in fasce: per i siti di BT, F1 (37 %), F2 (28 %), F3 (35 %), per i siti di IP (Illuminazione pubblica) F1 (4 %), F2 (25 %), F3 (71 %).
- Inoltre al Cliente verranno fatturati i seguenti oneri e corrispettivi:
- 1, corrispettivi relativi al servizio di trasmissione, distribuzione, misura e le componenti A, UC e MCT previste per ogni contratto di Fornitura;
  - 2, oneri previsti per il servizio di disaccoppiamento e servizio di aggregazione delle misure e altri eventuali oneri di cui alla Del. AEEGSI 111/06 e successive modifiche e integrazioni, applicati ai consumi prelevati nel singolo mese comprensivi di perdite di rete. Wikiwi potrà incidere nelle fatture, in base alla disponibilità e tenuto conto anche della fatturazione anticipata disciplinata dall'art. 13, i valori tariffari pubblicati da Terna o da Arera per i servizi di disaccoppiamento relativamente al trimestre o mese corrente o al trimestre precedente;
  - 3, corrispettivi a remunerazione delle attività commerciali. Si prevede l'applicazione di un corrispettivo fisso di cui al successivo art. 10 del Contratto, per la remunerazione delle attività commerciali per le utenze domestiche e 10 euro/mese per le utenze non domestiche, che sostituisce tutte le componenti di commercializzazione e affini applicati sul mercato di maggior tutela (es. PCV, DISPT, PPE) ai sensi del "Testo Integrato Vendita" (TIV) di cui alla Del. AEEGSI 111/06 art. 73, con la differenza che, in caso di attivazione delle attività commerciali possono essere aggiornati dal fornitore tramite pubblicazione nell'area riservata del sito [wikiwi.com](http://wikiwi.com);
- Nel caso di addebito a WIKIWI di oneri relativi all'applicazione della delibera AEEGSI Arg/el 219/10 e s.m.i., relativa al sistema identitario (Cmor), e derivanti da pregressa morosità del Cliente finale, WIKIWI raddoppierà tali oneri al Cliente stesso e al Cliente stesso emetterà fatture.

**Gas Naturale:** Al Cliente verranno fatturati, oltre ai corrispettivi per il gas fornito di cui alle "CTE - Gas Naturale" i seguenti corrispettivi: 1) le componenti tariffarie del trasporto, dello stoccaggio; 2) oneri aggiuntivi compensativi dell'offerta di garanzia per l'instabilità di rete, per la gradualità nell'applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela (GRAD), componente a copertura del meccanismo per la riequilibrio dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale (CPR), componente a copertura del costo delle "solte" di gas naturale per l'approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso, compreso il relativo rischio (CCR); 3) corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali (Commercializzazione e Volture) e relative perdite di rete; 4) corrispettivo per le attività commerciali di cui alla Del. AEEGSI 111/06 art. 73, di cui sopra verranno calcolati con riferimento al potere calorifico superiore convenzionale (PCS, nelle modalità definite dal TIVG) effettivo del gas distribuito nelle località, misurato in condizioni standard.

**Per Energia Elettrica e Gas Naturale.** Al Cliente saranno addebitati o accreditati, con riferimento al periodo di riferimento del Contratto, nei confronti del Fornitore, anche eventuali importi conseguenti all'erogazione dei servizi di cui al presente articolo 4 ed al pagamento degli altri oneri derivanti da rettifiche o conguagli di fatturazione, anche emessi successivamente alla cessazione per qualsivoglia causa del Contratto stesso. Laddove il Distributore, l'AEEGSI, o qualsiasi altro soggetto competente, dovesse comminare sanzioni (quali, a titolo esemplificativo, penali, multe ecc.) nei confronti del Fornitore in conseguenza di condotte poste in essere, il Cliente non potrà avvalersi della possibilità di addebitare tali sanzioni al Cliente stesso mediante il relativo addebito in bolletta.

Al Cliente verranno altresì fatturati tutti i costi e gli oneri sostenuti dal Fornitore nei confronti dei Distributori in relazione ai servizi da essi forniti connessi alla Fornitura e gli altri oneri, fiscali e non, disposti per legge o per provvedimento delle autorità competenti (es. accise), oneri che restano a carico del Cliente e i cui valori dovranno essere comunicati, oltre a oneri di gestione amministrativa pari ad un massimo di € 2 per ciascun documento con bollette emesse.

Potranno infine essere addebitati oneri per adeguamento normativo, qualora il fornitore debba sostenere dei costi per lo sviluppo di nuove funzionalità o nuovi processi operativi a seguito di imposizioni definite da norme o regolamenti ai sensi dell'art. 10 delle presenti CGF, con un'incidenza quantomeno equivalente all'1% del fatturato fatto registrare dal fornitore nell'ultimo bilancio approvato. Gli oneri per adeguamento normativo potranno essere compensati con frequenza con i servizi di cui al presente articolo 4 per un importo pari al massimo a 3 euro/mese) e dovrà essere pubblicato dal fornitore un prospetto che ne descriva importi, causali e riferimenti normativi nella sezione «documenti» dell'area riservata del sito [www.wikiwi.it](http://www.wikiwi.it).

Qualora al Fornitore vengano addebitati importi dal fornitore precedente, relativi a morosità pregresse del Cliente, oneri accessori e di servizio, relativi alla Fornitura pregressa, tali importi saranno addebitati al Cliente e computati nella prima fattura utile successiva.

#### Art. 4.4 Modifiche

Qualora i consueti Autorità apportino modifiche o integrazioni alla disciplina prevista dal presente articolo, in particolare in materia di importi, dispacciamento, bilanciamento e trasporto dell'Energia Elettrica e di import, trasporto, bilanciamento e stoccaggio del Gas Naturale, anche attraverso l'introduzione di corrispettivi ulteriori rispetto a quelli vigenti alla data di stipula del Contratto, i conseguenti costi sopportati dal Fornitore verranno posti a carico del Cliente con le modalità e nei limiti consentite dal presente articolo, provvedendosi.

#### Art. 5 Variazione dei corrispettivi Deposito cauzionale

##### Art. 5.1 Variazione dei corrispettivi

Fermo le ipotesi di automatico adeguamento previste per i contratti con corrispettivo indicizzato, durante la vigenza del Contratto le condizioni economiche della Fornitura potranno essere variate a iniziativa del Fornitore in conformità alla procedura descritta nell'art. 11.

Nel caso in cui il prezzo della Fornitura sia convenuto a termine e il Fornitore non comunichi nei tempi di cui sopra alcuna variazione dei corrispettivi per il periodo successivo alla scadenza di tale termine, sarà applicato, rispettivamente per l'energia elettrica e il gas naturale, definito dalle seguenti formule di prezzo:

**Fornitura Energia elettrica:** il prezzo di «listino» indicato all'atto della sottoscrizione nelle CTE-Energia Elettrica sarà adeguato al seguente Pm (f) = PUN (f) + 0,080 €/kWh, dove: Pm (f) è il prezzo di Fornitura aggiornato mensilmente e fi è il riferimento alle fasce orarie di fatturazione del Cliente (fo per le utenze moninarie o per fasce ex Del. AEEG 181/06) secondo le modalità di cui all'articolo 6.2 del presente articolo. Il prezzo medio di acquisto dell'energia nella Borsa Elettrica nel mese di fatturazione rilevato, rispettivamente alle fasce orarie di fatturazione sopraindicata.

**Fornitura Gas naturale:** il prezzo di «listino» indicato all'atto della sottoscrizione nelle CTE-Gas Naturale sarà adeguato al seguente: Pm = PSVdam + 0,50 €/Smc, dove: Pm = PSVdam + spread, dove: Pm è il prezzo di Fornitura aggiornato mensilmente; PSVdam(m) (PSV Day Ahead) è, per ogni mese di fornitura "m", pari alla media aritmetica mensile dei prezzi giornalieri, come pubblicazione sotto "European SparkMarket Report" da ICIS, insieme ai lavativi per il mese di fornitura "m", e il prezzo medio di acquisto dell'energia nella Borsa Elettrica nel mese di fatturazione rilevato, uguale alla media aritmetica dei prezzi Bid e Ask in EUR/MWh del prezzo del gas naturale sotto il titolo "PSV Price Assessment - Day Ahead", ad eccezione del weekend dove il riferimento dei prezzi Bid e Ask sarà "PSV Price Assessment - Weekend" e in caso di Bank holiday (in London) dove il riferimento dei prezzi Bid e Ask sarà "PSV Price Assessment - Weekend", (qualora cessi la pubblicazione dei citati parametri di riferimento, il Cliente accetta che vengano individuati dal Fornitore criteri alternativi equivalenti).

Se nessun prezzo sarà pubblicato per un determinato giorno, il prezzo utilizzato sarà quello utilizzato per il giorno immediatamente precedente. PSVdam(m) espresso in €/MWh è convertito in €/Smc sulla base di un coefficiente pari a 1,05823. Il Cliente accetta che i prezzi pubblicati in CTE siano compresi nel costo di offerta con «Carica» (cfr. art. 6.6) gli sconti riconosciuti al Cliente nelle CTE sono confermati anche in caso di applicazione dei prezzi di «listino» disciplinati nel presente articolo oltre il termine di validità dei prezzi di Fornitura previsti nelle CTE.

#### Art. 5.2 Deposito cauzionale

Qualora il pagamento delle fatture non avvenga mediante domiciliazione bancaria attraverso la procedura di addebito diretto SEPA, il Cliente è tenuto a versare, a titolo di idonea garanzia sulla prima fattura utile, un deposito cauzionale in misura pari a quanto previsto dal TIV e dal TIMG. Qualora nel corso dell'erogazione del servizio tale importo fosse imputato dal Fornitore, in tutto o in parte, a copertura di eventuali insoluti, il Cliente sarà tenuto a ricostituirlo con addebito sulla prima fattura utile.

Il deposito cauzionale sarà restituito ove venga attivata o riattivata la domiciliazione bancaria attraverso la procedura di addebito diretto SEPA o, al termine del rapporto, nella fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a copertura di eventuali insoluti, maggiorato degli interessi di legge.

#### Art. 6 Fatturazioni, modalità e periodicità - Rilevazione dei consumi - Irregolare funzionamento del gruppo di misura e ricostruzione consumi - Termini e modalità di pagamento. Interessi di mora - Sospensione della Fornitura per morosità del Cliente e Risoluzione del Contratto - Modalità di fatturazione attraverso la scelta della «Carica»

##### Art. 6.1 Fatturazioni, modalità e periodicità

Salvo quanto diversamente previsto nelle CTE, ed in deroga all'art. 4 del TIF, la fatturazione avverrà con la frequenza indicata nel presente articolo.

La fatturazione dei corrispettivi dovuti per le forniture di Energia Elettrica ha periodicità almeno bimestrale. La fatturazione dei corrispettivi dovuti per le forniture di Gas Naturale avverrà con periodicità almeno bimestrale.

Ai sensi della del. 501/14/R/Com AEEGSI, per ogni fatturazione verrà emessa una bolletta sintetica e il Fornitore mette a disposizione del Cliente gli elementi di dettaglio nella area riservata sul sito [www.wekivi.it](http://www.wekivi.it). Qualora il Cliente, alla comprensione della fatturazione, il Fornitore pubblica sul sito [www.wekivi.it](http://www.wekivi.it) una guida alla lettura e il relativo glossario.

Qualora la Fornitura al Cliente sia congiunta il Fornitore si riserva di fatturare i corrispettivi mediante un'unica fattura con la periodicità mensile.

Il Fornitore si riserva la facoltà di non emettere fatture per importi che non superino complessivamente € 20,00; tali importi saranno sommati (o detratti qualora a credito del Cliente) agli importi della successiva fattura.

Il Cliente potrà, in alternativa al formato cartaceo, richiedere che la fattura venga inviata in formato elettronico via e-mail.

Avranno efficacia formale le fatture inviate in formato cartaceo a mezzo posta o in formato elettronico via e-mail all'indirizzo fornito dal Cliente.

##### Art. 6.2 Rilevazione dei consumi - Autolettura

Ai fini del computo dei consumi contabilizzati nella fattura verranno utilizzati i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore. In mancanza dei dati di misura effettivi, verranno utilizzati i dati di misura secondo le modalità e le tempistiche indicate in bolletta e validate dal Distributore. Qualora non siano resi disponibili né i dati effettivi né le autoletture validate dal Distributore, la fatturazione avverrà determinando dati di misura stimati sulla base dei consumi storici del cliente forniti dal Distributore oppure, in alternativa e in deroga all'art. 6.2 del TIF, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente e ritenute utili alla determinazione dei prezzi.

La determinazione dei dati di misura stimati verrà effettuata in modo tale da ridurre al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati.

In ogni caso, in deroga all'art. 6.6, lettera a) e b) del TIF, la fattura contabilizzerà i consumi dell'intero periodo cui si riferisce, anche in presenza di una lettura effettiva che non si estenda all'intero periodo. In tale ipotesi la fattura contabilizzerà consumi effettivi sino alla data in cui saranno disponibili dati di misura effettivi e successivamente contabilizzerà dati di misura stimati. In caso di fornitura di gas naturale, qualora i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, i volumi stessi verranno adeguati mediante l'applicazione del Coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale "C" ai sensi del RTDG.

Per tutto il periodo contrattuale il Cliente si obbliga ad agevolare l'accesso al personale incaricato alla rilevazione della lettura.

##### 6.3 Irregolare funzionamento del gruppo di misura e ricostruzione consumi

Al fine della richiesta del Cliente di verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura dell'energia elettrica e/o del gas, il Fornitore inoltrerà la relativa richiesta al Distributore competente. Se le verifiche dovessero rilevare una irregolarità, le spese di prova e delle riparazioni saranno a carico del Distributore competente, in caso contrario saranno a carico del Cliente a cui saranno addebitate in bolletta.

Il Distributore competente, nel caso in cui all'esito di una verifica effettuata su richiesta del Cliente o per proprio conto, il gruppo di misura risultasse non perfettamente funzionante o sia bloccato, potrà ricostruire i consumi fino al momento in cui si provvede alla sua sostituzione o riparazione, il tutto in conformità a quanto previsto dalle deliberazioni AEEGSI n. 200/99 s.m.i., per l'energia elettrica, e n. 572/2013/R/gas s.m.i., per il gas naturale.

Nel caso di ricostruzione dei consumi il Fornitore emetterà le relative fatture, addebitando ed accreditando gli importi in conformità ai dati di rettifica pervenuti da parte del Distributore competente.

##### Art. 6.4 Termini e modalità di pagamento. Interessi di mora

Il Cliente si impegna a effettuare i pagamenti entro il termine indicato in fattura. Salvo diverso accordo tra le Parti, il pagamento delle fatture avverrà mediante domiciliazione bancaria attraverso la procedura di addebito diretto SEPA. A seguito dell'attivazione dell'addebito SEPA sarà riconosciuto al Cliente uno sconto promozionale pari a € 2 per ogni pagamento, di cui si è già tenuto conto nella formulazione dei prezzi di Fornitura proposti nelle CTE. Fermo l'obbligo per il Cliente di operare con sollecitudine affinché si attivi tempestivamente la procedura di domiciliazione bancaria mediante addebito diretto SEPA, il Cliente autorizza sin da ora il Fornitore ad inviare ulteriori flussi alla propria banca nel caso in cui l'attivazione di detta procedura di domiciliazione non sia andata a buon fine. Laddove il Cliente non fosse in grado di attivare la domiciliazione bancaria potrà temporaneamente procedere al saldo delle fatture mediante bonifico bancario o bollettino postale. Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente può vantare nei confronti del Fornitore, anche relativi ad altri contratti.

In caso di ritardo pagamento delle fatture, il Cliente sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte del Creditore, alla corresponsione in favore di quest'ultimo di interessi moratori sugli importi delle fatture insolute al tasso BCE tempo per tempo vigente aumentato di 8 punti percentuali, così come previsto dal D. Lgs. n.231/2002, del giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura, sino all'interale scoppio degli interessi moratori applicati con un valore minimo di euro per punto di fornitura a titolo di rimborso per la gestione dell'insoluto.

Il Fornitore addebiterà al Cliente le spese di eventuali diffide e solleciti di pagamento inviati nella misura di 10 euro per ciascuna diffida.

Al sensi dell'art. 1194 c.c., il Fornitore imputerà i pagamenti ricevuti a copertura preventiva degli interessi dovuti alla data del pagamento e successivamente al capitale, indipendentemente dall'eventuale diversa imputazione indicata dal Cliente. Fermo restando quanto precisato nel capoverso precedente, nel caso di Fornitura di Gas Naturale, qualora la fattura di pagamento sia parzialmente, tale pagamento verrà imputato in primo luogo alla quota dovuta per la Fornitura di gas naturale e relativi oneri accessori e/o alla quota dovuta per Servizi aggiuntivi e in secondo luogo, per l'eventuale parte rimanente, alla quota dovuta per la Fornitura di energia elettrica e relativi oneri accessori.

Qualora il Cliente sottoscrivere col Fornitore uno o più contratti, anche per diversi punti di fornitura, il Fornitore è autorizzato a compensare crediti e debiti relativi alle diverse forniture facenti capo al medesimo Cliente. Qualora un Cliente richieda di varare l'intestazione del termine di pagamento e il vecchio intestatario presenti delle morosità, il Fornitore può richiedere, prima dell'accettazione del cambio di intestazione, che vengano saldate le morosità da parte del precedente intestatario (o indifferente mente del nuovo).

**Art. 6.5 Sospensione della Fornitura per morosità del Cliente e risoluzione del Contratto Energia Elettrica.** In caso di omesso o parziale pagamento da parte del Cliente del corrispettivo di una o più fatture relative alla Fornitura di energia elettrica, ai sensi del TIMOE, decorsi tre giorni dalla data di scadenza del pagamento delle fatture stesse, il Fornitore potrà costituire in mora il Cliente. Tale costituzione avverrà mediante l'invio di un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, indicante il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento delle fatture non pagate, le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento al Fornitore, nonché i costi di eventuali sospensioni e riattivazioni della Fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità. Il Fornitore addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati, nonché dei relativi oneri di gestione. Decorso il termine previsto per il pagamento delle fatture non pagate, in costanza di mora, il Fornitore provvederà, nei limiti di ulteriori 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, di cui sopra ad inviare al Distributore la richiesta di sospensione della Fornitura di energia elettrica. Per i Clienti finali connessi in bassa tensione dotati di misuratore elettronico messo in servizio, alla richiesta di sospensione da parte del Fornitore e indirizzata al Distributore, farà seguito, dapprima, la riduzione della potenza a un livello pari al 15% del livello disponibile. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, e nel caso perverarsi il mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della Fornitura.

In ogni caso, ove il Cliente ponga in essere condotte tali da impedire la sospensione della Fornitura, il Fornitore si riserva la facoltà di chiedere al Distributore competente l'esecuzione della sospensione tramite intervento sugli impianti non nella disponibilità del Cliente, addebitando allo stesso i relativi costi.

La procedura di sospensione della Fornitura per morosità di cui al presente articolo non trova applicazione per i clienti non disalimentabili di cui all'art. 23 del TIMOE.

**Gas Naturale.** In caso di omesso o parziale pagamento delle fatture relative alla Fornitura di Gas Naturale, ai sensi del TIMG, decorsi tre giorni dalla data di scadenza del pagamento delle fatture stesse, il Fornitore potrà costituire in mora il Cliente. Tale costituzione avverrà mediante l'invio di un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata, indicante il termine ultimo entro cui il Cliente deve provvedere al pagamento delle fatture non pagate, le modalità di pagamento e di comunicazione dell'avvenuto pagamento al Fornitore.

Decorsi tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento indicato in raccomandata, il Fornitore avrà diritto di richiedere all'impresa distributrice la chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.

Il Fornitore addebiterà al Cliente le spese della diffida e degli eventuali solleciti di pagamento inviati nonché dei relativi oneri di gestione. In caso di morosità parziale o di sospensione della Fornitura, la parte del contatore gas e/o altro intervento tecnico equivalente. Nel caso in cui non sia stato possibile effettuare la predetta sospensione, si potrà procedere all'interruzione della somministrazione di gas, che avviene mediante interventi tecnici più complessi (es. taglio colonna); in tal caso il Contratto si intenderà risolto all'atto dell'esecuzione dell'intervento. Saranno a carico del Cliente le spese per le operazioni di sospensione, di interruzione e riattivazione della somministrazione di gas, nei limiti dei costi sostenuti dal Fornitore.

**Per Energia Elettrica e Gas Naturale.** Il Fornitore, a fronte del pagamento da parte del Cliente moroso delle somme dovute, sempre che nel frattempo il Contratto non sia stato definitivamente risolto, si impegna a inoltrare al Distributore Elettrico e/o al Distributore Gas la richiesta di riattivazione della somministrazione, con tempi e costi previsti dalla normativa vigente.

##### Art. 6.6 Fatturazione attraverso la scelta della «Carica»

Qualora il Cliente sottoscriva un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale che preveda la scelta della «Carica» la fatturazione avverrà come descritto nel presente articolo. La «Carica» è un importo selezionato dal Cliente, espresso in euro (IVA esclusa). La «Carica» rappresenta un importo onnicomprensivo (esclusa IVA ed escluso l'eventuale addebito del Canone RA1), che il Fornitore adopererà per attuare il modello di fatturazione anticipata così come definito dall'art. 6.8 d) del TIF come integrato dalla deliberazione del Collegio di Direzione e Controllo del 9/2013/Com. In particolare il meccanismo di funzionamento della «Carica» è il seguente:

- Il Cliente seleziona, direttamente o attraverso l'assistenza di un intermediario autorizzato (es. i comparatori d'offerta online) una «Carica» mensile. Tale carica è pari ad importi mensili predefiniti da WEKIWI ed equivalente all'importo dell'imponibile che il Fornitore fatturerà in acconto e in via anticipata al Cliente;
- Il Cliente seleziona poi il numero di mensilità (ovvero numero di «Cariche» mensili) che desidera corrispondere al cliente (es. il numero di mensilità per il mese di fatturazione);
- Il Cliente seleziona il numero di mensilità (ovvero numero di «Cariche» mensili) in base al numero di mensilità selezionato dal Cliente (a titolo esemplificativo: «Carica» quadrimestrale equivalente a 4 (quattro) mensilità della «Carica» fatturate in anticipo a titolo gratuito verso «Carica» bimestrale equivalente a 2 (due) mensilità della «Carica» fatturate in anticipo a fronte di un corrispettivo per ciascuna fattura emessa. L'entità di tale corrispettivo è riportato nell'Accettazione);
- A ciascun livello della «Carica» selezionato dal Cliente corrisponde un consumo incluso nella «Carica». Tale consumo è riportato nelle CTE e sul sito [www.wekivi.it](http://www.wekivi.it) all'indirizzo <http://www.wekivi.it/main/risparmio-bolletta-luce-gas/>;
- Sulla base della «Carica» selezionata e del consumo incluso nella «Carica» WEKIWI emetterà fatture anticipate che avranno un importo imponente pari alla «Carica» selezionata per il numero di mensilità che il Cliente ha scelto. Per chiarire meglio il funzionamento proponiamo il seguente esempio: il Cliente sceglie una «Carica» mensile pari a € 100,00. Il Cliente sceglie di attivare la «Carica» quadrimestrale in attivo nel mese di aprile. La fattura di pagamento si attiva nel mese di aprile. In tal caso WEKIWI emetterà nel mese di aprile una fattura da € 100 euro di imponente (pari a 50 euro x 4 mensilità), di cui 50 euro relative alla mensilità di aprile, 50 euro relative alla mensilità di maggio, 50 euro relative alla mensilità di giugno e 50 euro relative alla mensilità di luglio). Tale fatturazione relativa alla «Carica» anticipata avrà una scadenza di pagamento come definito nell'art. 6.4;
- Le fatture relative alla «Carica» includeranno per ciascuna mensilità consumi pari a quelli inclusi nella «Carica» e, in linea con quanto disposto dall'art. 6.8 d) del TIF come integrato dalla deliberazione dell'AEEGSI 738/2016/R/Com, presenteranno tutto il dettaglio richiesto dalla bolletta 2.0. Qualora l'elaborazione della fattura di periodo, sulla base dei consumi inclusi nella «Carica», non coincida perfettamente con l'importo selezionato dal Cliente per la «Carica» mensile WEKIWI potrà addebitare tale credito al cliente e riportarlo nelle CTE e sulla sola fattura in bolletta al solo fine di conseguire una quadratura con l'importo della «Carica». Tale voce sarà restituita al Cliente (riaddebitata o riaccreditata) per intero nella prima fattura in cui la «Carica» mensile sarà conguagliata;
- In linea con quanto previsto dall'articolo 9, commi 6 e 8, del decreto legislativo 102/2014 WEKIWI fatturerà con cadenza almeno annuale i conguagli sulla base del consumo effettivo e metterà a disposizione del Cliente informazioni sulla fatturazione con cadenza almeno trimestrale attraverso strumenti digitali quali la app e l'area riservata del sito [www.wekivi.it](http://www.wekivi.it). Tali informazioni saranno: dettaglio dei consumi effettivi comunicati dai Distributori non appena resi disponibili, confronto tra i consumi effettivi di periodo e consumi inclusi nella «Carica», confronto, ove possibile, tra i consumi del Cliente e consumi di categorie similari di clientela, andamento storico dei consumi, estratto conto delle fatture e form specifici per richiederli; e)
- Si precisa che qualora i valori a consuntivo differiscano da quanto stimato all'interno della «Carica», sono soggette a conguaglio tutte le componenti della bolletta 2.0, inclusi oneri generali di sistema, oneri di trasporto, dispacciamento e imposte;
- Il Cliente in qualunque momento può richiedere senza costi aggiuntivi di modificare la «Carica» selezionata contattando il servizio clienti di WEKIWI, tramite la app o l'area riservata del sito [www.wekivi.it](http://www.wekivi.it) o scrivendo un'email a [info@wekivi.it](mailto:info@wekivi.it). La modifica sarà adottata dal primo ciclo di fatturazione successivo alla modifica;
- Nel caso ci «Carica» pari a zero, i consumi inclusi nella «Carica» devono intendersi pari a zero e la periodicità di fatturazione in tal caso sarà sempre bimestrale;
- Si precisa inoltre che eventuali sconti proposti da WEKIWI nelle CTE saranno riconosciuti al Cliente nelle fatturazioni di conguaglio.

Per le utenze business wekivi non attiverà Cliente che abbiano selezionato una «Carica» superiore a 10,000 euro. Qualora l'importo della «Carica» sia palesemente più basso o più alto rispetto ai consumi del Cliente, in misura superiore al 30%, e tale differenza sia rilevata da misale del Distributore o autoletture o dai consumi comunicati dal Cliente al momento dell'Accettazione o dai consumi comunicati dal Distributore al momento dello switching o dai consumi presenti in una precedente bolletta energetica del Cliente, Wekivi si riserva la facoltà di adeguare unilateralmente l'importo della «Carica» inviandone semplice notifica al Cliente, anche a mezzo email. In particolare per le utenze gas con uso riscaldamento wekivi può proporre nelle CTE una Carica minima o una Carica di importo e/o periodicità standard per il periodo invernale.

